

Consiglio Regionale della Toscana

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 OTTOBRE 2001.

Presidenza del Vice Presidente del Consiglio regionale Piero Pizzi.

Deliberazione n. 199 concernente:

Deliberazione Consiglio regionale 5 giugno 2001, n. 118 - Approvazione direttive transitorie per l'affidamento dei servizi alla persona.

omissis

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

OMISSIS

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art. 15 dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Piero Pizzi

IL SEGRETARIO

Franco Banchi

Vista la legge 8 novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Visto il d.p.c.m. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art.5 della legge 8 novembre 2000, n.328);

Visto il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 328/2000;

Vista la legge 11 agosto 1991, n.266 (Legge quadro sul volontariato);

Vista la legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali);

Vista la legge 7 dicembre 2000, n.383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

Vista la legge regionale 9 aprile 1990, n.36 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo);

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n.28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro delle organizzazioni di volontariato) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio - assistenziali e socio sanitari integrati);

Vista la legge regionale 24 novembre 1997, n.87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale);

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 5 giugno 2001, n.118, inerente l'approvazione del Piano integrato sociale regionale (PISR) per l'anno 2001;

Considerato che:

- ai sensi della legge 328/2000, la qualità degli interventi e dei servizi sociali è tra gli obiettivi primari che il sistema integrato deve conseguire;

- il perseguimento di tale finalità generale e primaria richiede il raggiungimento di più obiettivi specifici e, in tale contesto, le Regioni sono chiamate a governare un vasto processo innovativo che comprende varie funzioni, fra cui:

- la definizione di specifici requisiti di qualità dei servizi;
- la definizione di forme di coinvolgimento attivo dei soggetti del terzo settore nella programmazione, progettazione e gestione dei servizi;
- la disciplina per l'acquisto da parte dei Comuni di servizi e interventi organizzati da soggetti del Terzo settore;
- l'individuazione delle modalità inerenti l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi e delle strutture;

Considerata la complessità del processo, che richiede sia una più puntuale definizione dello scenario normativo di riferimento che un'adeguata attività di approfondimento da parte della regione, anche attraverso i risultati attesi dai Programmi di iniziativa regionale individuati dal PISR 2001;

Ritenuto che parte integrante di tale processo sia, comunque, la disciplina della fase di selezione e di valutazione delle offerte per l'affidamento, da parte degli enti locali e delle aziende USL operanti in Toscana, dei servizi alla persona, in quanto momento strategico al fine della garanzia di un consono standard qualitativo degli interventi;

Preso atto del punto 4 del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale 118/2001, che impegna la Giunta Regionale a presentare al Consiglio una proposta al fine di regolamentare i rapporti fra enti locali e Terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona, nel rispetto dei criteri indicati dal PISR e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento del Governo, di cui all'art.5, comma 3, della legge 328/2000;

Ritenuto pertanto di approvare il documento allegato denominato "Direttive transitorie per l'affidamento dei servizi alla persona da parte degli Enti locali e delle Aziende USL operanti in Toscana", parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

Preso atto che il documento citato comprende al suo interno le disposizioni per l'affidamento dei servizi alle cooperative di tipo A e C, di cui alla l.r. 87/1997;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1998 n.335, relativa all'approvazione di direttive riferite al punteggio per le selezioni e schemi tipo di convenzioni per i rapporti fra enti pubblici e cooperative sociali;

Ritenuto per quanto sopra che, con l'entrata in vigore del presente atto, cessi l'efficacia dell'allegato "A" alla citata deliberazione consiliare 335/1998 nella parte denominata "Cooperative di tipo A";

DELIBERA

- di approvare il documento allegato denominato "Direttive transitorie per l'affidamento dei servizi alla persona da parte degli Enti locali e delle Aziende USL operanti in Toscana", parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);
- di sostituire l'allegato "A" alla deliberazione del Consiglio regionale 10 novembre 1998 n.335, nella parte denominata "Cooperative di tipo A" e per l'effetto dichiarare cessata l'efficacia dello stesso al momento dell'entrata in vigore del presente atto;
- di confermare l'allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Regionale 10 novembre 1998 n.335, nella parte denominata "Cooperative di tipo B", nonché l'allegato "B" (B1 e B2) dello stesso atto, relativo agli schemi di convenzione di cui all'articolo 12 della l.r. 87/1997;
- di stabilire che la presente deliberazione, unitamente all'allegato 1, sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 marzo 1996 n.18, e successive modificazioni

**DIRETTIVE TRANSITORIE SUI SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA
PERSONA DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE AZIENDE USL OPERANTI IN
TOSCANA**

1) FINALITÀ E OGGETTO

1. 1. La Regione Toscana, nel rispetto delle scelte di welfare operate con il Piano integrato sociale, persegue il raggiungimento di un consono standard qualitativo dei servizi alla persona, in termini di adeguatezza ai bisogni, efficacia dei metodi e delle azioni, uso ottimale delle risorse disponibili.
1. 2. In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale 5 giugno 2001 n.118, inerente l'approvazione del Piano integrato sociale regionale (PISR) per l'anno 2001, e tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2000 n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e al d.p.c.m. 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328), il presente atto regola l'affidamento della gestione dei servizi alla persona da parte degli Enti locali e delle Aziende USL operanti in Toscana (di seguito "Enti") per i servizi di cui sono titolari o gestori, in attesa di una più completa definizione del quadro normativo che, a livello nazionale e regionale, dovrà disciplinare il sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2) CRITERI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA

- 2.1. Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione, di libera concorrenza e di autonomia degli Enti in ordine alla determinazione della procedura di scelta del soggetto cui affidare la gestione del servizio, per l'affidamento dei servizi alla persona si procede di norma secondo modalità tali da permettere il confronto fra più soggetti e più offerte e comunque tendenti alla valutazione e valorizzazione dei diversi elementi di qualità che si intende ottenere dal servizio oggetto di affidamento.
- 2.2. Fatta salva la possibilità di stipulare convenzioni con i soggetti e per le finalità stabilite da specifiche leggi di settore, per l'affidamento dei servizi alla persona sono da privilegiare le procedure ristrette e negoziate, ai sensi dell'articolo 6 del d.p.c.m. 30 marzo 2001, procedendo all'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esclusione dell'affidamento con il metodo del massimo ribasso, ai sensi dell'articolo 4 del d.p.c.m. stesso.
- 2.3. Ai fini della scelta del soggetto cui affidare il servizio, gli Enti operano tenendo conto del principio di proporzionalità fra le caratteristiche risultanti dall'offerta e gli effettivi requisiti richiesti dal servizio.
- 2.4. Gli Enti nell'affidamento dei servizi privilegiano l'instaurazione di rapporti di durata idonea a facilitare la condivisione degli obiettivi e la soddisfazione degli utenti.

3) CONVENZIONI

- 3.1. Gli Enti possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, che dimostrino attitudine e capacità operativa rispetto alla prestazione oggetto di affidamento e siano in possesso dei requisiti previsti dalle rispettive normative di settore.

3.2. Possono essere affidati in convenzione alle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni, servizi compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

3.3. Nel rispetto dell'articolo 3 del d.p.c.m. 30 marzo 2001, gli Enti valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi anche mediante l'affidamento in convenzione di prestazioni complementari a servizi che richiedono un'organizzazione complessa.

3.4. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare le convenzioni di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3. gli Enti si attengono ai criteri di priorità indicati all'articolo 12 della l.r. 28/1993 e successive modificazioni.

3.5. Le convenzioni fra gli Enti e le organizzazioni di volontariato sono approvate con provvedimento motivato, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 28/1993 e successive modificazioni; i contenuti delle convenzioni devono essere conformi a quanto indicato all'articolo 10 della medesima legge regionale.

3.6. Possono essere affidate in convenzione alle associazioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e alla legge regionale 9 aprile 1990, n. 36 (Promozione e sviluppo dell'associazionismo); e successive modificazioni, attività di servizio alla persona previste nello statuto dell'associazione, anche di carattere integrativo a servizi complessi.

3.7. In attesa della normativa regionale di recepimento della legge. 383/2000, le convenzioni di cui al punto 3.6 sono stipulate con le associazioni iscritte agli albi di cui all'articolo 2 della l.r. 36/1990, e approvate con provvedimento motivato secondo i requisiti previsti all'articolo 4 della medesima legge e all'articolo 30 della legge 383/2000.

3.8. Nella scelta delle associazioni per la stipula delle convenzioni, di cui ai punti 3.6 e 3.7, gli Enti valutano gli elementi indicati all'articolo 4, comma 1 del d.p.c.m. 30 marzo 2001 e tengono conto degli elementi qualitativi indicati all'articolo 4, comma 2 dello stesso d.p.c.m.; è escluso il ricorso all'affidamento in convenzione dei servizi alla persona sulla base del massimo ribasso.

3.9. Gli Enti possono avvalersi, nell'erogazione dei servizi alla persona, di altri soggetti del privato sociale, come definiti all'articolo 25 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari integrati), quando in possesso dei requisiti indicati allo stesso articolo.

4) PROCEDURE DI GARA

4.1. Premessa

Per l'affidamento di servizi alla persona che, a giudizio dell'Ente, richiedono un'organizzazione complessa di natura imprenditoriale, spetta agli Enti stessi la determinazione della procedura di scelta del contraente, nel rispetto della normativa di riferimento.

Per quanto riguarda in particolare la normativa comunitaria in tema di appalti pubblici, di cui alla direttiva comunitaria 92/50/CEE modificata dalla direttiva 97/52/CEE, e al decreto legislativo 157/95 modificato dal d.lgs. 65/00, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 5.3.1 del Piano integrato sociale regionale 2001 allegato alla Deliberazione C.R. 118/2001. Si ricorda, in particolare, che per gli appalti di servizi alla persona, classificati nell'ambito dei servizi sociali, per i quali ricorra il presupposto del valore non inferiore alla soglia comunitaria (200.000 Euro), vige l'obbligo di applicazione del d.lgs. 157/95 limitatamente all'articolo 8, comma 3, e agli articoli 20 e 21.

4.1. Fatti salvi i rapporti instaurati in base a convenzione di cui al paragrafo 3, gli Enti, sulla base di procedure di selezione finalizzate al rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, possono affidare i servizi alla persona a soggetti di natura imprenditoriale, ivi comprese le cooperative sociali di tipo A e di tipo C iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 1997, n.87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale), per le quali si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 11 (Convenzioni) e all'articolo 12 (Criteri per la selezione delle cooperative sociali e dei loro consorzi. Modalità per la valutazione delle offerte) della suddetta legge regionale.

4.1.2. Qualunque sia l'importo del servizio, alle procedure di affidamento di cui al punto 4.1 si applicano le disposizioni contenute nel presente provvedimento, sia in ordine ai "criteri generali per l'affidamento dei servizi alla persona", sia in ordine ai "criteri specifici per l'affidamento attraverso procedura di gara".

4.1.3. Qualora, in presenza di particolari servizi alla persona, gli Enti ritengano, motivatamente e coerentemente con quanto disposto nei Piani zionali, di attivare procedure di aggiudicazione che vedano contestualmente la partecipazione di soggetti sia di natura imprenditoriale (imprese e imprese sociali) sia di altra natura giuridica (associazioni e altri organismi privati), assumono valenza prescrittiva esclusivamente le disposizioni contenute al paragrafo 4.2.2 (criterio di aggiudicazione). Gli Enti applicano le rimanenti disposizioni per le parti non in contrasto con la natura dei soggetti legittimati alla candidatura, conformandosi ai principi contenuti nel d.p.c.m. 30 marzo 2001 e nel presente atto.

4.2. Criteri specifici per l'affidamento attraverso procedura di gara

4.2.1 Requisiti necessari per la partecipazione

In ordine all'affidamento dei servizi di cui trattasi sono requisiti necessari del soggetto candidato:

- - non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 157/1995, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 65/2000;
- - una capacità economica e finanziaria adeguata all'importo del servizio;
- - una capacità tecnico organizzativa adeguata all'esecuzione del servizio, ivi compreso il possesso o l'impegno ad attivare, in caso di aggiudicazione, una sede operativa preferibilmente nell'ambito territoriale della zona socio sanitaria in cui si svolge il servizio, o quanto meno del territorio provinciale di riferimento, idonea a costituire effettivo punto di riferimento per l'utenza;
- - dimostrare che la gestione del servizio rientra fra le proprie finalità statutarie;
- - la coerenza fra la gestione del servizio e le normative inerenti il settore di appartenenza del soggetto;
- - l'iscrizione in registri o albi previsti da normative specifiche;
- - l'impegno all'applicazione del CCNL di lavoro di settore (come previsto dalla legge 327/2000);
- - l'impegno a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da accordi sindacali (gli accordi sindacali possono derogare alle disposizioni legislative, qualora risultino condizioni di miglior favore).

4.2.2 Criterio di aggiudicazione

I servizi sono affidati in base al criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al merito tecnico organizzativo, alla qualità dell'offerta e al prezzo. Sono pertanto esclusi affidamenti con il metodo del massimo ribasso.

Nella valutazione delle offerte al prezzo è attribuito un punteggio massimo di 30/100, al merito tecnico organizzativo di 35/100 e alla qualità dell'offerta di 35/100.

Nell'attribuzione dei punteggi gli Enti operano sulla base del principio della proporzionalità tra i requisiti presentati dai concorrenti e quelli richiesti dal servizio.

L'aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta, complessivamente, il punteggio più alto.

Sono escluse sia le offerte che conseguono sia un punteggio inferiore a 21/35 rispetto al merito tecnico organizzativo, sia quelle che conseguono un punteggio inferiore a 21/35 rispetto alla qualità dell'offerta.

All'offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto rispetto al merito tecnico organizzativo, purché uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile.

All'offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto rispetto alla qualità dell'offerta, purché uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile.

4.2.3 La valutazione del prezzo

La base economica di riferimento è definita tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo:

- costo contrattuale, derivante dall'applicazione del CCNL di riferimento, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL;
- costi di coordinamento derivanti dalla autonomia organizzativa dell'organizzazione;
- costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature e dei prodotti necessari all'espletamento del servizio;
- costi generali (nelle percentuali previste per il settore dei servizi);
- costi derivanti da specifici adempimenti inerenti la normativa sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs.626/94 e successive modifiche);
- riferimento all'utile di impresa.

Il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 30/100.

La valutazione della economicità delle offerte è realizzata attribuendo un punteggio a crescere in rapporto all'entità del ribasso.

Il punteggio massimo previsto dovrà essere attribuito rispetto a una percentuale di ribasso del 5,5%.

Il seguente modello di valutazione è a puro titolo indicativo e comunque funzionale a favorire uniformità nella metodologia di valutazione sul territorio regionale:

Ribasso	Punteggio
0.00 - 0.49	19
0.50 - 0.99	20
1.00 - 1.49	21
1.50 - 1.99	22
2.00 - 2.49	23
2.50 - 2.99	24
3.00 - 3.49	25
3.50 - 3.99	26
4.00 - 4.49	27
4.50 - 4.99	28

5.00 - 5.49	29
5.50 - e oltre	30

4.2.4 *La valutazione del merito tecnico organizzativo*

Il merito tecnico organizzativo attiene all'affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione oggetto di affidamento.

Il punteggio massimo attribuibile è di 35/100.

Un punteggio inferiore a 21/35 comporta l'esclusione dell'offerta.

All'offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto, purché uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile, pari a 35/100.

Ne costituiscono indicatori (*):

- qualità professionale degli operatori effettivamente impegnati nell'organizzazione, intesa come possesso di titoli professionali ed esperienza acquisita legati al settore d'intervento in cui si colloca l'oggetto dell'affidamento

(Punti da 0 a 8)

- formazione prodotta direttamente o partecipata all'esterno dall'organizzazione

(Punti da 0 a 7)

- servizi con caratteristiche simili a quelle del servizio oggetto di affidamento, gestiti nel triennio precedente dal concorrente, con particolare riguardo ai servizi gestiti sul territorio di riferimento

(Punti da 0 a 6)

- modello organizzativo inteso come complesso dei tecnici che fanno parte integrante della struttura o hanno con la stessa rapporti continuativi di consulenza e come assetto organizzativo (con riguardo alle funzioni - comprese quelle relative alle indicazioni del d.lgs. 626/94- e alle persone che vi si dedicano stabilmente)

(Punti da 0 a 3)

-attività di progettazione/coprogettazione - finanziate o autofinanziate - sviluppate nell'area su cui insiste il servizio oggetto di affidamento e finalizzate alla implementazione di reti di protezione e promozione sociale (l.r. 72/1997, l.r. 22/1999, legge 285/1997, altre leggi di interesse sociale, programmi UE, ecc.) sviluppate sull'area in cui insistono i servizi oggetto di selezione

(Punti da 0 a 5)

- entità dei beni immobili/mobili/attrezzature/materiali strumentali all'erogazione del servizio, di cui le organizzazioni abbiano la disponibilità o che siano stati attivati in precedenza, nell'espletamento dello stesso servizio

(Punti da 0 a 3)

- servizi alla persona autonomamente attivati sullo stesso territorio ed autorizzati e/o accreditati

(Punti da 0 a 3)

(*) *I punteggi riportati fra parentesi sono a puro titolo indicativo e comunque funzionali a favorire uniformità nella metodologia di valutazione sul territorio regionale.*

4.2.5 *La valutazione della qualità dell'offerta*

La qualità dell'offerta concerne la componente tecnico progettuale.

Il punteggio massimo attribuibile è di 35/100.

Un punteggio inferiore a 21/35 comporta l'esclusione dell'offerta, secondo quanto previsto al punto 4.2.2.

All'offerta che, tra quelle presentate, consegue il punteggio più alto, purché uguale o superiore a 21/35, viene assegnato il massimo punteggio attribuibile, pari a 35/100.

Ne costituiscono indicatori i seguenti elementi (*):

- rispondenza del progetto alle caratteristiche dell'utenza, in relazione alla qualità del servizio da perseguire, attraverso le seguenti fasi:
 - a) analisi dei bisogni dell'utenza
 - b) programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi
 - c) programma di gestione tecnico-organizzativa

(Punti da 0 a 20)

- sinergie, da realizzare, mediante documentati accordi, sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza

(Punti da 0 a 9)

- inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da realizzare mediante documentati accordi, sinergie e forme di collaborazione con cooperative sociali di tipo B, ai sensi della legge 381/1991 ovvero inserimento lavorativo di disabili in numero superiore alle quote di riserva previste all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.68.

(Punti da 0 a 4)

- impiego documentato di volontari, quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli operatori indicati nel capitolato (solo per i soggetti di natura imprenditoriale)

(Punti da 0 a 2)

() I punteggi riportati fra parentesi sono a puro titolo indicativo e comunque funzionali a favorire uniformità nella metodologia di valutazione sul territorio regionale.*